

La tutela della privacy nella Pubblica Amministrazione

Applicazione del Regolamento UE 679/2016

Evoluzione normativa

1995 Direttiva 95/46/UE
Protezione dati personali

L. 31/12/96 n. 675

D.Lgs. 196/2003
Codice Privacy

Regolamento UE 679/2016
Regolamento sulla protezione dei dati personali

Regolamento UE 679/2016

Le principali novità

- Uniformità in ambito UE
- Più attenzione alle tecnologie utilizzate
- Diritto all'oblio
- RPD, *Responsabile Protezione Dati*
- Principio di “*responsabilizzazione*”
- *Privacy by design e by default*
- Registro dei trattamenti
- Violazione dati - *Data breach*
- Nuovo sistema sanzionatorio

Disposizioni Generale

Protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il **diritto**
alla protezione dei dati
personali
(art. 1, c. 2)

Disposizioni generali


Si applica al **trattamento** interamente o parzialmente **automatizzato** dei dati personali e al trattamento **non automatizzato** di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi
(art. 2)

E dunque le Risorse:

UMANE



STRUMENTALI



I principi del nuovo Regolamento – Artt. 5 e 9

➤ I dati personali debbono essere:

- Trattati in modo lecito, corretto e trasparente
- Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
- Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
- Esatti e aggiornati: garantire tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti
- Conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un tempo non superiore alla finalità per cui sono trattati
- Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate

I diritti degli interessati – Art. 12

Efficace protezione dei dati personali e disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di chi effettua il trattamento dei dati

- **Cancellazione (oblio) – Art. 17**
- **Limitazione del trattamento – Art. 18**
- **Accesso ed informazione – Art. 15**
- **Portabilità dei dati – Art. 20**
- **Rettifica e integrazione – Art.16**
- **Reclamo al Garante – Art. 77**

I diritti degli interessati – Art. 12


Il titolare del trattamento deve:

- Dare risposta in forma scritta entro 1 mese dal ricevimento della richiesta (fino a 3 mesi se complessa)
- Rispondere in modo chiaro, semplice, conciso

DEFINIZIONI – Art. 4

- Dato personale
- Trattamento
- Limitazione del trattamento
- **Profilazione**
- **Pseudonimizzazione**
- ...
- **Dati genetici** (es. caratteristiche genetiche ereditarie)
- **Dati biometrici** (es. rilevazione immagine facciale)

DEFINIZIONI - II Trattamento



LE PRIORITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO

- Individuazione e nomina *RPD* - Art. 37
- Predisposizione del *registro dei trattamenti* – Art. 30
- *Violazione dati. Data breach* – Art. 33
- Formazione – Art. 29 e 39

Le figure della Privacy

TITOLARE
Art. 24

RESPONSABILE
Art. 28

**Autorizzati ad accedere
ai dati (incaricati)**
Artt. 29, 32

RPD – DPO
Responsabile
Protezione
Dati
Art. 37

INTERESSATO
(persona fisica,
identificata o
identificabile)
Art. 4

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Artt. 24, 25, 28, 30, 32 e 35)

- Responsabilità (accountability)
- Misure tecniche ed organizzative adeguate
- Privacy by design (protezione dei dati fin dalla progettazione) – art. 25, par. 1
- Privacy by default (protezione dei dati per impostazione predefinita) – Art. 25, par. 2
- Registro dei trattamenti – Art. 30
- Garanzia del livello di sicurezza – Art. 32
- Privacy impact assessment – PIA – Art. 35

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI – RPD - Art. 37

- Obbligatorio nella P.A.
- E' designato in funzione della qualifica professionale e conoscenza specialistica della normativa e prassi in materia di protezione dei dati personali
- Può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure un esterno con contratto di servizi
- I suoi dati sono pubblici e comunicati al Garante

I compiti del RPD – Art. 39

- Informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti da tale Regolamento
- Sorvegliare l'osservanza del Regolamento e fornire un parere in merito alla valutazione sulla protezione dei dati (PIA – Privacy Impact Assessment)
- Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento

Il registro dei trattamenti - Art. 30

Ogni titolare deve predisporre un registro dei trattamenti in cui si descrive l'insieme delle attività di trattamento e una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

In particolare il registro evidenzia:


- **Le generalità del titolare, dei contitolari e responsabili**
- **Finalità del trattamento**
- **Categoria dei destinatari a cui i dati saranno comunicati**
- **I trasferimenti di dati verso paesi terzi o org.ni int.li**
- **Le modalità del trattamento**
- **I termini per la cancellazione**
- **Le misure di sicurezza tecniche e organizzative**

Sicurezza del trattamento – Art. 32

**MISURE ADEGUATE A
GARANTIRE LA
SICUREZZA DEI DATI
PERSONALI**

**MISURE
TECNICHE**

**MISURE
ORGANIZZATIVE**



Valutazione impatto protezione dati

Art. 35

Il titolare effettua una **valutazione dei rischi** quando il trattamento (*considerati la natura, l'oggetto e il contesto e le finalità*) prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

La valutazione contiene:

- Descrizione sistematica dei trattamenti, finalità e interesse legittimo
- Valutazione della necessità e proporzionalità in relazione alle finalità
- Valutazione dei rischi per gli interessati
- Misure previste per affrontare i rischi (comprova di aver adottato tutte le misure adeguate alla protezione dei dati)

Violazione dei dati personali – *data breach* - Artt. 33 e 34

In caso di violazione dei dati personali il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante **SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO entro 72 ore ove la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche**

**Principio di trasparenza –
Comunicazione all'interessato**

COSA FARE

Organizzazione:

- Individuazione del modello organizzativo
- Individuazione e nomina del Responsabile Dati Personali

Adempimenti:

- Verifica e programmazione della sicurezza
- Predisposizione Piano di adeguamento e documentazione a supporto
- Predisposizione del Registro dei Trattamenti
- Piano di formazione


Tutela dei diritti dell'interessato:

- Informativa
- Accesso ai dati
- Data breach

Adeguamento delle procedure:

- Ordini di servizio
- Regolamento e Linee guida sui trattamenti

Predisporre un processo di adeguamento adeguato



SANZIONI – Artt. 83 e 84

CRITERI PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Effettive, proporzionate e dissuasive
- Natura, gravità e durata della violazione
- Carattere doloso o colposo della violazione
- Misure adottate dal titolare/responsabile del trattamento
- Precedenti violazioni
- Adesione ai codici di condotta
- Eventuali fattori aggravanti

SANZIONI SEVERE = in base alle violazioni

Dal 2% al 4% del fatturato globale

Da 10 mln di euro fino a 20 mln di euro

Grazie per l'attenzione

Per info: marocchi@ancitel.it

Tel. 06 76291311 – cell. 331 9009743